



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL DIRETTORE OPERATIVO PER IL
COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE

Prot. N.º

Risposta al Foglio del

N.º

Prot n° COVID/0025842
Roma, del 04/05/2020

----- USCITA -----

Allo Studio legale
Avv. Rocco Mauro Todero
Avv. Vincenzo Palumbo
Avv. Andrea Pruiti Ciarello
PEC:

roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagironc.it
vincenzo.palumbo@pec.giuffre.it
avv.pruiti@pec.it

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
c.a. Segretario Generale Pres. Roberto Chieppa
usg@mailbox.governo.it
E-mail: r.chieppa@palazzochigi.it

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Studio Legale Avv.ti Rocco Mauro Todero, Vincenzo Palumbo e Andrea Pruiti Ciarello – istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 a n. 5 verbali del CTS - Fasc. siged. 2.2.57 - CTZ 370/2020 (da citare nella risposta).

Si fa riferimento alla istanza di accesso in oggetto, e successivo sollecito, qui pervenuti rispettivamente con prot n. 22020 del 16 aprile 2020 (All. 1) e prot. n. 24936 del 29 aprile 2020 (All. 2), concernenti i verbali relativi ai pareri espressi dal Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020, in particolare: 1) Verbale del 28.2.2020 citato nelle premesse del DPCM 1.3.2020; 2) Verbale del 1.3.2020 citato nelle premesse del DPCM 1.3.2020; 3) Verbale del 7.3.2020 citato nelle premesse del DPCM 8.3.2020; 4) Verbale della seduta n. 39 del 30.3.2020 citato nelle premesse del DPCM 1.4.2020; 5) Verbale della seduta n. 49 del 9.4.2020 citato nelle premesse del DPCM 10.4.2020.

A tal proposito, si fornisce riscontro alle dette istanze di codesto Studio Legale, dovendosi escludere *ex lege*, la possibilità di ostensione degli stessi, per le ragioni di seguito esposte.

L'articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, com'è noto, esplicitamente dispone che l'accesso civico di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo, è escluso "negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24 comma 1, della legge n. 241 del 1990".

Foglio n. 2

Ebbene, l'articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990 prevede che il diritto di accesso è, parimenti, escluso: "*c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione*".

Inoltre, con D.P.C.M. n. 143/2011, adottato in attuazione del comma 2 dell'art. 24 sopra citato, è stata dettagliata l'esclusione del diritto di accesso per gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra i quali rilevano, all'art. 1, comma 1, sub b) i "*documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione*".

Pertanto, poiché i verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell'OCDPC n. 630/2020, esprimono pareri prodromici all'adozione di atti normativi o di atti amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, e considerato che si ritiene il medesimo Comitato rientrante nell'elencazione degli organi di cui al citato articolo 1, comma 1, sub b), risulta confermata, anche sotto questo profilo, l'esclusione del diritto di accesso.

Fermo restando quanto sopra, si comunica, in ogni caso, che resta salva la facoltà per questa Amministrazione di valutare l'ostensibilità, qualora ritenuto opportuno, di tali verbali al termine dello stato di emergenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
COORDINATORE INTERVENTI
OCDPC N. 630/2020
Angelo Borrelli



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Luigi D'Angelo

